



AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 e ss.mm.ii.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° 465/25 del 06/10/2025

Oggetto: CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UNA FACCIATA DELLA RESIDENZA UNIVERSITARIA "SAN MINIATO 2" DI SIENA, IN FAVORE DELLA SOCIETA' EDILI SENESI S.R.L. (CUP:D62D24000350002 E CIG: B68155D4B0): AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DELLA POSA IN OPERA DEL CAPPOTTO TERMICO IN FACCIATA DELLA RESIDENZA UNIVERSITARIA IN FAVORE DELL'IMPRESA SUBAPPALTATRICE L.L.K. S.N.C. DI BLERON LUBOVCI E C. PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 9.000,00 OLTRE IVA AL 10%.

Servizio proponente: 400.6 APPROVVIGIONAMENTI CONTRATTI E PATRIMONIO

LA DIRIGENTE

- Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 "*Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro*", come modificata dalla Legge Regionale 19 maggio 2008, n. 26 e in particolare l'art.10 della L.R n. 32/2002, come modificato dall'art. 2 della L.R. 26/2008, con cui viene istituita, a far data 1° luglio 2008, l'Azienda Regionale per il diritto allo studio universitario;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R recante "*Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002, n. 32*" e ss.mm.ii.;
- Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 244 del 4 marzo 2019, con la quale si approva il Regolamento organizzativo dell'Azienda;
- Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda n. 10/19 del 29 marzo 2019 con la quale si prende atto della Delibera di cui sopra, procedendo all'adozione definitiva del Regolamento organizzativo;
- Visto il Provvedimento del Direttore dell'Azienda n. 14/25 del 28 febbraio 2025, recante "*DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL'ADOZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CDA N. 33/24 DEL 22 LUGLIO 2024 RIGUARDANTE "VARIAZIONE ALLA MACROSTRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO: APPROVAZIONE": CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI*", con il quale viene conferito alla sottoscritta l'incarico di Dirigente dell'Area Servizi Amministrativi dell'Azienda dal 1° marzo 2025 e fino al 29 febbraio 2028;
- Richiamata la Determinazione Dirigenziale Area Servizi Amministrativi n. 271/25 del 29.05.2025, con la quale si affidavano in appalto, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. A) del D.Lgs. n. 36/2023, i lavori di manutenzione straordinaria di rifacimento di una facciata della Residenza "SAN MINIATO 2" posta in Siena, via De Nicola n. 9, alla società EDILI SENESI S.r.l., in persona del rappresentante legale *pro tempore*, con sede 53100 Siena, via Maitani n. 9, per l'importo, al netto dell'IVA al 10%, di Euro 145.914,72, di cui euro 14.697,00 a titolo di costi della sicurezza non soggetti a ribasso;
- Richiamata, pertanto, la lettera d'ordine - contratto, prot. az. n. 80 del 27.06.2025, sottoscritta con l'impresa affidataria per il suddetto appalto;
- Visto il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*", modificato ed integrato dal D. Lgs. 209/2024 del 31 dicembre 2024, contenente "*Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*";
- Vista l'istanza trasmessa a mezzo *pec* del 31.07.2025, prot. az. n. 14838/25, conservata in atti dell'Azienda, con la quale la società Edili Senesi S.r.l. ha richiesto l'autorizzazione all'affidamento in subappalto dell'intervento, previsto dall'appalto succitato, di esecuzione del cappotto termico della facciata della Residenza Universitaria di cui trattasi, tramite ricorso all'impresa L.L.K. S.n.c. di Bleron Lubovci e C., con sede legale in 53034 Colle Val D'Elsa (SI), via Palestro n. 68, per l'importo complessivo di Euro 9.000,00 oltre IVA;
- Viste, altresì, le note aziendali (prot. az. 17271 del 5.08.2025 e prot. az. 36203/25 del 16.09.2025), con le quali l'Ente ha richiesto di integrare l'istanza di subappalto a motivo della rilevata incompletezza della documentazione allegata, sanata in seguito dalla società affidataria con la trasmissione dei documenti mediante comunicazioni *pec*, protocollate ai n. 36037/2025 del 9.09.2025, n. 36284/25 del 18.09.2025 e n. 36681/2025 del 26.09.2025, tutte conservate in atti dell'Azienda;

- Preso atto che l'operatore economico affidatario aveva indicato, in sede di offerta, la propria intenzione di ricorrere al subappalto per la tipologia della prestazione in oggetto;
- Rilevato che l'importo complessivo della prestazione per i quali è stato richiesto il subappalto rientra nei limiti consentiti dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- Vista la documentazione relativa all'impresa subappaltatrice trasmessa dalla società Edili Senesi S.r.l. ed accertata, sulla scorta di questa ed in esito dell'attività di verifica di cui all'art. 52, c.1 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., la regolarità contributiva ed il possesso da parte della subappaltatrice L.L.K. S.N.C. DI BLERON LUBOVCI E. C. dei requisiti di qualificazione e di idoneità tecnico-professionale prescritti per l'esecuzione dell'intervento, per la tipologia e l'importo richiesto;
- Considerato, inoltre, che l'appaltatore ha provveduto, ai sensi dall'art. 119, comma 5 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., a depositare presso l'Azienda il contratto di subappalto sottoscritto con l'impresa subappaltatrice e conservato in atti dell'Azienda;
- Preso atto che, ai fini del pagamento delle esecuzione della prestazione in subappalto, all'art. 5 del suddetto contratto di subappalto le parti hanno convenuto che *"i corrispettivi derivanti dal presente contratto" saranno pagati tramite bonifico bancario sul c/c intestato al subappaltatore (direttamente dalla Stazione Appaltante in caso di micro-piccola-media impresa)*;
- Dato atto, pertanto, che non sussistano motivi per negare l'autorizzazione medesima sulla base di quanto acquisito e verificato ai sensi dell'art. 52, c.1 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- Dato atto che il rilascio dell'autorizzazione di cui alla presente determinazione non comporta il venire meno della responsabilità solidale dell'appaltatore nei confronti dell'Azienda per tutte le prestazioni affidate in subappalto;
- Dato atto che la stipula del suddetto contratto di subappalto non implica alcun onere finanziario aggiuntivo rispetto a quanto già impegnato con il contratto di appalto di cui alla richiamata lettera d'ordine – contratto, prot. az. n. 80 del 27.06.2025;
- Dato atto infine che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet aziendale, quale misura di trattamento dei rischi di corruzione prevista dal *Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025 – 2027*, approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda n. 18 del 28 maggio 2025;

DETERMINA

1. Di autorizzare - sulla base di quanto rappresentato in premessa ed ai sensi dell'art.119 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. - la società Edili Senesi S.r.l., in persona del rappresentante legale *pro tempore*, con sede legale in 53100 Siena, via Lorenzo Maitani n. 9, appaltatrice dei lavori di manutenzione straordinaria di rifacimento di una facciata della Residenza "SAN MINIATO 2" posta in Siena, via De Nicola n. 9, di affidare in subappalto la posa in opera del cappotto termico della facciata della Residenza suddetta, tramite ricorso all'impresa L.L.K. S.n.c. di Bleron Lubovci e C., con sede legale in 53034 Colle Val D'Elsa (SI), via Palestro n. 68, per l'importo di Euro 9.000,00 oltre IVA al 10%;
2. Di dare atto che l'impresa appaltatrice ha depositato presso l'Azienda il contratto di subappalto sottoscritto con l'impresa subappaltatrice, come previsto dall'art. 119, comma 5 del D.Lgs. 36/2023 e sm.i.;

3. Di dare atto che le parti, all'art. 5 del richiamato contratto di subappalto, hanno convenuto che *"i corrispettivi derivanti dal presente contratto" saranno pagati tramite bonifico bancario sul c/c intestato al subappaltatore (direttamente dalla Stazione Appaltante in caso di micro-piccola-media impresa)*, e che, pertanto, l'Azienda provvederà al pagamento diretto del subappaltatore, società L.L.K. S.n.c. di Bleron Lubovci e C., dell'importo dovuto per le prestazioni eseguite in subappalto secondo quanto previsto dall'art. 119, c. 11, lett. a) del D. Lgs. 36/2023;
4. Di dare atto, inoltre, che il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente atto non determina il venire meno della responsabilità solidale dell'appaltatore nei confronti dell'Azienda per i lavori affidati in subappalto;
5. Di dare atto che il medesimo contratto contiene un'apposita clausola con la quale entrambi le parti contraenti assumono gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136;
6. Di dare atto che la stipula del suddetto contratto di subappalto non implica alcun onere finanziario aggiuntivo rispetto a quanto già impegnato con il contratto di appalto di cui alla lettera d'ordine – contratto, prot. az. n. 80 del 27.06.2025;
7. Di assicurare la pubblicità integrale della presente determinazione mediante pubblicazione all'Albo on-line dell'Azienda, nonché nella sezione *"Amministrazione Trasparente"* del sito internet aziendale, quale misura di trattamento dei rischi di corruzione prevista dal *Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025 - 2027*, approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda n. 18 del 28 maggio 2025.

La Dirigente
Area Servizi Amministrativi
Dott.ssa Laura Tanini
(Firmato digitalmente)*